

## ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI

Condizione preliminare necessaria per svolgere la funzione di scrutatori ai seggi è essere iscritti nell'Albo degli scrutatori. La richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori può essere presentata da ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, che abbia assolto agli obblighi scolastici e che NON si trovi nelle condizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ed all'art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361\*.

\*NON essere dipendente dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, NON appartenere a Forze armate in servizio, NON essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto, segretario comunale, dipendente dei Comuni, addetto o comandato a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali)

Le domande devono essere presentate all'ufficio elettorale del Comune di Fano utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di Fano ([www.comune.fano.pu.it](http://www.comune.fano.pu.it)) oppure direttamente all'Ufficio Elettorale. L'istanza deve essere presentata entro il mese di NOVEMBRE ed ha valore permanente a meno di rinuncia personale o cancellazione d'Ufficio.

### Modalità di presentazione

L'istanza di parte può essere presentata:

- direttamente all'Ufficio Elettorale del Comune di Fano sito in Via San Francesco d'Assisi n. 76;
- trasmettendola a mezzo fax 0721/887411 ed allegando copia del documento valido di identità;
- trasmettendola a mezzo posta elettronica (all'indirizzo [elektorale@comune.fano.pu.it](mailto:elektorale@comune.fano.pu.it)) ed allegando copia del documento valido di identità o firmando il modello digitalmente;
- trasmettendo mediante posta elettronica certificata (all'indirizzo [comune.fano.elektorale@emarche.it](mailto:comune.fano.elektorale@emarche.it)) il modulo e la copia del documento d'identità

### Conclusione del procedimento

Dopo l'istruttoria per la verifica dei requisiti, il procedimento si conclude con l'iscrizione all'albo degli scrutatori o il diniego.

L'aggiornamento dell'albo si conclude entro il 15 di gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda (comma 2 art. 5 legge 08/03/1989, n. 95, come modificato del comma 1 art. 9 legge 21/12/2005, n. 270).

Qualora venisse rilevata la mancanza dei requisiti richiesti dalla norma il diniego verrà notificato al diretto interessato.

### Riferimenti normativi

Art. 1 L. 08/03/1989 n. 95 sostituito dalla L. 30/04/1999 n. 120; D.P.R. n. 30/03/1957 n. 361; D.P.R. n. 16/05/1960 n. 570; Circ. M.I. n. 166/99 del 13/09/1999